

A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - **Deliberazione n. 410 del 13 marzo 2009 - Approvazione Disegno di legge: Promozione e coordinamento delle politiche giovanili.**

PREMESSO

- Che l'Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Campania, all'interno di un quadro organico di iniziative dirette allo sviluppo del protagonismo e della partecipazione dei giovani, in attuazione degli artt. 2, 31, comma 2 e 117, commi 1 e 4, della Costituzione, in linea con gli orientamenti che si sono determinati in campo nazionale e internazionali con gli indirizzi comunitari della "Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita Comunale e Regionale" e del Libro Bianco della Commissione europea, tenuto conto dell'esperienza accumulata in questi anni con l'applicazione delle LL.RR. 14/89 e 14/2000, ha ritenuto necessario ed improrogabile predisporre un disegno di legge quadro regionale, che dettando nuovi indirizzi e compiti permetta l'attuazione di interventi che meglio rispondano ai bisogni di autonomia dei giovani e promuovano la crescita di un'autentica cittadinanza attiva del mondo giovanile;
- Che il testo del disegno di legge è stato predisposto da un gruppo tecnico formato da rappresentanti del settore Politiche Giovanili della Giunta Regionale e della Commissione Consiliare speciale regionale sulla condizione giovanile;
- Che il disegno di legge, presenta una indubbia assoluta novità sul piano della concertazione e dell'ascolto in quanto ha avuto un iter condiviso fra Assessorato alle Politiche Giovanili, la Commissione Consiliare speciale regionale sulla condizione giovanile, il Forum Regionale della Gioventù e la consultazione del mondo giovanile attraverso le attività del Campus Giovani, e parte dall'esigenza fondamentale di portare a sistema tutti gli interventi che i Settori della Regione Campania programmano ed attuano in favore dei giovani, al fine di ampliare e migliorare le opportunità offerte attraverso la creazione di una forte strutturazione di organismi di concertazione permanente politica e tecnica in grado di garantire una sussidiarietà verticale piena dal basso come richiesta dalla Costituzione all'art. 118;
- Che sulla proposta di D.d.L. sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Settore Legislativo espressi con nota prot. n. 4059/UDCP/GAB/UL del 27.07.2007 e nota n. 1085/UDCP/GAB/UL del 03.03.09, e del Settore Formazione del Bilancio Pluriennale e Annuale espresso con nota prot. n. 2008.1000907 del 28/11/2008;
- Che in data 14/06/07 la Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, ha sancito l'Intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche Giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed all'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alla quota parte a livello regionale e locale. Al fine di assicurare l'attuazione delle politiche dei giovani, l'intesa ha destinato una quota rilevante del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo obiettivi, criteri e modalità condivisi;
- Che l'art. 3 della detta Conferenza stabilisce che entro il 30 ottobre 2007, le Regioni e le Province Autonome procedono alla definizione del Quadro Strategico dell'Accordo di Programma Quadro, secondo le modalità introdotte dalla Delibera CIPE 14/2006. Il Quadro Strategico costituisce l'atto propedeutico alla stipula dell'APQ e reca gli obiettivi generali e specifici dell'accordo, le linee di intervento prioritarie, le modalità di cofinanziamento e di attuazione degli interventi individuati, nonché la data per la stipula degli APQ regionali;
- Che con Delibera di G.R. n. 1379 del 27/07/2007 è stata approvata la proposta di Quadro Strategico per l'APQ Politiche Giovanili e per l'eventuale Atto integrativo dell'APQ Infrastrutture Sistemi Urbani in tema di politiche giovanili, quale documento con il quale si stabiliscono gli obiettivi della politica settoriale e la strategia necessaria per il raggiungimento degli stessi;

VISTI

- la D.G.R. n. 1379 del 27/07/2007 di approvazione del Quadro Strategico dell'APQ Politiche giovanili, predisposto dal competente settore dell'A.G.C. n. 17 ;

- l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;
- l'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la dotazione del Fondo, portandola a 130 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009;
- il Piano Nazionale Giovani predisposto dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;
- la delibera n.777 del 30.4.2008, con cui la Regione Campania ha approvato le Linee operative per le Politiche giovanili anno 2008;
- la Delibera di G.R. n. 1449 del 3.8.2007 che approva il Documento di Programma e di intese tra Assessorato alle Politiche Giovanili e Assessorato ai Rapporti con i Paesi del Mediterraneo per la promozione di interventi comuni;
- il Disegno di legge "Promozione e coordinamento delle politiche giovanili";
- la relazione tecnica di accompagnamento al D.d.L.;

RITENUTO pertanto

- Di dover approvare il Disegno di legge "Promozione e coordinamento delle politiche giovanili";

Tutto ciò premesso e considerato, la G.R., a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate

- di approvare il Disegno di legge "Promozione e coordinamento delle politiche giovanili" allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale insieme alla Relazione tecnica di accompagnamento;
- di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale della Campania per l'approvazione;
- trasmettere la presente per quanto di rispettiva competenza e conoscenza all'Assessore alle Politiche Giovanili, all'Area 17 Settore 03 e al Settore Stampa e Documentazione e al BURC per la pubblicazione e al Settore AAGG della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori, all'Ufficio Legislativo.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Valiante

Disegno di legge

PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con la Costituzione, tenuto conto delle raccomandazioni europee in materia e, in particolare, di quanto espresso dal Libro bianco "Un nuovo impulso per la gioventù europea" (COM 2001/681), della Commissione europea, del 21 novembre 2001, e dalla Risoluzione (2003/C 295/04) del Consiglio europeo, del 25 novembre 2003, in materia di obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani:
 2. riconosce i giovani come una risorsa positiva delle comunità;
 3. riconosce l'assunzione di responsabilità, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani, la solidarietà come strumenti per la crescita del benessere individuale e della comunità campana;
 4. garantisce e promuove i diritti di cittadinanza delle donne e degli uomini in giovane età, mediante la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.

Art. 2

Compiti della Regione

1. La Regione Campania promuove e coordina le politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, anche valorizzando le relative forme associative; promuove ed incentiva, altresì, l'informazione e la partecipazione dei giovani alla vita delle istituzioni democratiche;
2. Tali politiche sono orientate a garantire ai giovani adeguate opportunità di:
 3. sviluppo ed espressione dell'autonomia sul piano economico, sociale, culturale;
 4. sviluppo e diffusione fra i giovani della cultura della solidarietà, del rispetto per l'ambiente, della non violenza;
 5. sviluppo di confronto positivo fra generi, generazioni e popoli attraverso la valorizzazione di tutte le diversità ed il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione;
 6. sviluppo delle transizioni sociali quali, tra le altre, quelle della formazione al lavoro, dalla famiglia d'origine ad una nuova realtà familiare, dal gruppo amicale all'impegno civile nelle varie formazioni sociali.
7. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione favorisce, prioritariamente, mediante supporto tecnico o con appositi contributi i seguenti ambiti di intervento:

8. attività socio-culturali organizzate da associazioni ed organizzazioni giovanili sia nel campo dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione e di altre forme di espressione artistica, che in quello dell'azione sociale;
9. mobilità dei giovani lavoratori, studenti o volontari mediante politiche di scambi, privilegiando i Paesi della Comunità europea e l'area del Mediterraneo;
10. realizzazione di progetti fatti da giovani e associazioni ed organizzazioni giovanili, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici;
11. sviluppo delle strutture e delle pratiche che consentano la partecipazione anche istituzionale dei giovani alle decisioni e ai dibattiti che li riguardano all'interno delle strutture rappresentative e permanenti che trattano le questioni che interessano i giovani;
12. valorizzazione delle pari opportunità in un'ottica di pieno equilibrio delle aspettative, sostenendone le responsabilità associative, politiche ed amministrative;
13. potenziamento dell'informazione, della comunicazione, della ricerca e della documentazione sulla condizione giovanile, nonché della partecipazione diretta dei giovani ad attività e progetti nel settore dell'informazione nei suoi molteplici linguaggi, con l'obiettivo di un maggiore coinvolgimento alla vita sociale e politica;
14. promozione di processi di autoformazione e formazione degli operatori territoriali e dei responsabili di strutture e servizi, pubblici e privati, diretti a giovani in particolare agli operatori giovanili;
15. integrazione delle risorse, finalizzate alla istituzione e sviluppo della rete di interventi, servizi e strutture sul territorio regionale, a favore di giovani;
16. promozione degli scambi interregionali, nazionali e transnazionali di giovani, operatori e responsabili di strutture della gioventù;
17. costituzione di un fondo di garanzia sociale per i giovani, volto a realizzare i progetti e le vocazioni giovanili attraverso strumenti di incentivazione che favoriscano, con priorità per le giovani donne, l'avvio di nuove attività imprenditoriali, artigianali o artistiche, ovvero il rilancio e il consolidamento di attività già esistenti;
18. adozione della carta di servizio per i giovani per l'accesso agevolato ad iniziative, attività e servizi; favorisce, altresì, l'integrazione della carta per i giovani con altre carte di servizio esistenti sul territorio regionale.

Art. 3

Compiti delle Province e dei Comuni

Le Province e i Comuni concorrono all'attuazione della presente legge, in particolare, partecipano alla istituzione della rete dei servizi denominati "Informagiovani" e alla realizzazione degli interventi e delle azioni, secondo le previsioni del programma triennale regionale previsto dall'articolo 5.

Art. 4

Destinatari degli interventi

- a) Le iniziative promosse ai sensi della presente legge sono rivolte ai giovani presenti sul territorio regionale di età compresa tra i quindici e i trentuno anni. Le iniziative sono realizzate dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti pubblici, nonché associazioni, organizzazioni ed enti privati senza fine di lucro che, previa iscrizione al registro regionale

di cui all'articolo 15, hanno la capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere e rappresentare le esigenze del mondo giovanile.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI

Art. 5

Programmazione triennale regionale

1. La Regione persegue l'obiettivo del miglioramento della condizione giovanile mediante la programmazione, il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali, sanitarie, abitative, educative, formative del lavoro, culturali, dei trasporti, ambientali, urbanistiche, sportive e del tempo libero.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 e il Consiglio delle autonomie locali elabora il programma triennale degli interventi in materia di politiche giovanili.
3. Il programma triennale di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente. Esso mantiene validità fino all'approvazione del programma triennale successivo.
4. Nel programma triennale sono definiti, tra l'altro:
 - a) i programmi sperimentali promossi direttamente dalla Regione e i progetti gestiti in via autonoma dai giovani;
 - b) gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti locali;
 - c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;
 - d) l'indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti ed agli incentivi;
 - e) le modalità per il monitoraggio degli interventi;
 - f) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in materia di politiche giovanili;
 - g) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali
 - h) gli standard di qualità dei servizi e dei progetti.
5. Per la più efficace integrazione delle politiche regionali per i giovani il Settore politiche giovanili e del Forum regionale della gioventù è incardinato nell'Area generale di coordinamento n.18 "Assistenza sociale, attività sociale, sport, tempo libero, spettacolo".
6. Fino alla costituzione del consiglio delle autonomie, sul programma triennale di cui al comma 2 si esprime la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania di cui alla legge regionale 28 novembre 1996, n. 26.

Art. 6

Linee operative annuali degli interventi a favore dei giovani

1. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva le linee operative annuali degli interventi da finanziare, conformemente agli indirizzi strategici previsti nel programma triennale degli interventi a favore dei giovani di cui all'articolo 5.

TITOLO III

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 7

Comitato regionale di coordinamento delle politiche giovanili

1. La Regione istituisce il Comitato regionale di coordinamento delle politiche giovanili, di seguito denominato Comitato regionale, con funzioni di coordinamento e raccordo tra i soggetti pubblici e privati che svolgono attività nell'ambito delle politiche giovanili.
2. Il Comitato regionale svolge altresì i seguenti compiti:
 - a) formula proposte di programmi e progetti relativi alla condizione dei giovani;
 - b) esprime parere sul programma triennale regionale di cui all' articolo 5.
3. Il Comitato regionale ha sede presso l'assessorato competente in materia di politiche giovanili. Esso è composto da:
 - a) l'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili con funzioni di presidente;
 - b) gli assessori provinciali competenti in materia di politiche giovanili;
 - c) un rappresentante regionale dell'ANCI
 - d) il presidente del Forum regionale dei giovani
 - e) il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale
4. Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato tutti i soggetti ritenuti utili, disponendo a tal fine le consultazioni necessarie.
5. Il Comitato può, altresì, essere integrato, a seconda delle esigenze, con gli assessori comunali competenti nelle politiche giovanili
6. La partecipazione alle riunioni del Comitato regionale è a titolo gratuito.
7. Il Comitato regionale si avvale dei flussi informativi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 10.

Art. 8

Commissione per l'integrazione intersettoriale delle politiche giovanili

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituita la commissione per l'integrazione intersettoriale a sostegno delle politiche giovanili con il compito di provvedere al coordinamento, al monitoraggio e all'analisi delle ricadute degli interventi di competenza dei diversi settori regionali in merito alle politiche per i giovani, in coerenza con il piano sociale e sanitario e con gli altri ambiti di intervento che coinvolgono la condizione giovanile.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con propria deliberazione, la composizione della commissione, che assicura la presenza delle strutture regionali che si occupano di interventi sociali, sanità, ambiente, lavoro, cultura, scuola, formazione, sicurezza, promozione dell'imprenditoria, attività produttive, ricerca scientifica, servizio civile, pari opportunità.
3. La commissione opera in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale. In tale ambito può proporre indagini e iniziative di condivisione e messa in rete delle buone pratiche. La

commissione collabora altresì con la struttura regionale che cura il portale web della Regione Campania.

Art. 9

Sistema informativo regionale giovanile

1. La Regione Campania al fine di favorire l'informazione e la partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale, politica ed economica della comunità regionale istituisce il sistema informativo regionale giovanile, di seguito denominato SIRG. Il SIRG si articola attraverso le seguenti strutture:
 - a) il Settore politiche giovanili;
 - b) le strutture del Servizio "Informagiovani" istituite a livello provinciale e comunale;
 - c) gli sportelli "Informagiovani".
2. Il Settore politiche giovanili è la struttura regionale preposta al coordinamento in ambito regionale dei servizi "Informagiovani". A tal fine esso svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:
 - a) impulso e proposta per la definizione del programma triennale e delle linee operative annuali degli interventi per le politiche giovanili;
 - b) verifica sull'andamento dei servizi "Informagiovani";
 - c) elaborazione e proposta di standard omogenei di qualità dei servizi ai fini della partecipazione al SIRG e all'accesso ai contributi regionali;
 - d) interventi finalizzati a consolidare la rete del SIRG, con particolare riferimento alla qualità dell'informazione, della tecnologia, delle problematiche connesse al "digital divide" e della comunicazione istituzionale.
3. Presso ciascuna Provincia è istituito l'Ufficio Provinciale dei servizi "Informagiovani". Esso opera in stretto raccordo con il Settore politiche giovanili fornendo i dati e le informazioni necessarie in un sistema integrato di rete. In particolare, l'Ufficio provinciale svolge i seguenti compiti:
 1. servizi e assistenza tecnica alle strutture "Informagiovani" del territorio provinciale;
 2. attività di raccolta dati e monitoraggio delle strutture del SIRG operanti sul territorio provinciale;
 3. supporto e collaborazione con il Forum provinciale dei giovani di cui all'articolo 12.
4. Presso ciascun Comune, sede del distretto scolastico, è istituito il Centro "Informagiovani". Il Centro svolge attività di coordinamento e di servizio ai giovani del relativo territorio distrettuale. Il programma triennale di cui all'articolo 5 può prevedere l'istituzione di ulteriori Centri "Informagiovani" nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.
5. La città di Napoli istituisce e gestisce la rete cittadina dei servizi "Informagiovani" per il territorio di propria competenza con un Centro capofila; definisce il numero e la dislocazione territoriale dei Punti "Informagiovani" anche mediante accorpamento di due o più aree distrettuali, in relazione ai bisogni informativi della popolazione giovanile.
6. Ciascun Comune che non abbia i requisiti di cui ai commi 4 e 5 istituisce il Punto "Informagiovani". Il Comune definisce il numero e la dislocazione dei Punti "Informagiovani", anche a livello di quartiere o di frazione, secondo i bisogni informativi della popolazione giovanile. Più comuni possono accordarsi per l'istituzione di un unico Punto "Informagiovani".
7. La Regione può altresì, favorire l'istituzione di servizi destinati all'informazione dei giovani presso gli istituti scolastici, i centri polifunzionali, le biblioteche ed altre strutture pubbliche.. A

tal fine, la programmazione triennale incentiva l' attivazione degli sportelli "Informagiovani" e ne definisce gli standard di qualità.

8. I provvedimenti che istituiscono le strutture previste dal presente articolo individuano le caratteristiche strutturali, infrastrutturali e di altra natura sulla base degli standard previsti dalla programmazione regionale.
9. Gli enti locali assicurano l'autoformazione, la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle strutture "Informagiovani" tramite autorizzazione a partecipare a stage, seminari, moduli di formazione organizzati in proprio o da terzi.
10. La Regione promuove e realizza corsi per il conseguimento di qualifiche o di riqualificazione degli operatori dei servizi "Informagiovani".

Art. 10

Osservatorio permanente sulla condizione giovanile

- a) E' istituito, presso il Settore politiche giovanili, l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, di seguito denominato "Osservatorio".
- b) L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
 - a) raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi sulla condizione giovanile provenienti dai soggetti aderenti alla rete del SIRG
 - b) realizzazione di mappe aggiornate sulla rete dei SIRG
 - c) analisi e ricerche su ambiti specifici che riguardano la condizione giovanile, anche mediante la stipula di convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, con Università o organismi specializzati pubblici e privati;
 - d) predisposizione della relazione annuale sull'attuazione del programma triennale regionale .
 - e) azioni di comunicazione e divulgazione, in collaborazione con la commissione per l'integrazione intersettoriale di cui all'articolo 8 e con la struttura regionale che cura il portale web della Regione Campania.

Art. 11

Forum regionale dei giovani

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio regionale, il Forum regionale dei giovani, di seguito denominato Forum regionale, quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile.
2. Il Forum:
 - a) esprime pareri sulle iniziative concernenti la condizione giovanile su richiesta della giunta e del Consiglio regionale;
 - b) elabora proposte sulla condizione giovanile al fine di sottoporli alla valutazione dei competenti organi regionali;
 - c) elegge i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello nazionale ed internazionale.
3. Il Forum regionale svolge la sua attività avvalendosi del supporto tecnico-operativo della Presidenza del Consiglio regionale e del Settore politiche giovanili.
4. Il Forum regionale è composto da giovani di età compresa tra i 15 e i 31 anni appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) quattro rappresentanti per ciascun Forum provinciale o, in caso di mancata attivazione di questi, dei Forum comunali delle relative Province;

- b) un rappresentante per ogni associazione iscritta al registro regionale ;
 - c) un rappresentante per ogni organizzazione giovanile di ciascun gruppo politico presente in Consiglio regionale;
5. Il presidente e i componenti dei Forum durano in carica tre anni e non sono rinnovabili: Il Settore politiche giovanili provvede alla nomina formale dei componenti del Forum e alla relativa comunicazione alla Presidenza del Consiglio. Il funzionamento del Forum e i relativi organi interni sono individuati dal regolamento interno, approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti.
6. Il funzionamento del Forum regionale è garantito con fondi definiti sul bilancio del Consiglio regionale.

Art. 12

Forum giovanili

1. La Regione promuove lo sviluppo del sistema dei Forum giovanili delle province e dei comuni quali organi consultivi degli enti locali in materia di politiche giovanili operanti in collegamento con il Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 11.
2. I comuni e le province istituiscono il Forum dei giovani e ne regolamentano, con rispettivi atti, la partecipazione dei giovani e delle associazioni giovanili, secondo le indicazioni della carta europea di cui all'articolo 1. La quota di rappresentanza elettiva deve essere di almeno il 50 per cento dei componenti.
3. I Forum comunali dei giovani eleggono i propri delegati al Forum provinciale di cui al comma 4, secondo le modalità definite dalla Regione, assicurando l'affermazione del principio delle pari opportunità.
4. Le province, in collaborazione con i comuni, promuovono e coordinano gli adempimenti necessari per la istituzione del Forum provinciale, costituito esclusivamente dai delegati dei Forum comunali dei giovani e ne disciplinano gli ambiti di iniziativa e di consultazione. A tal fine convocano, ogni tre anni, apposita seduta del Forum provinciale, per l'elezione dei delegati al Forum regionale dei giovani.
5. I comuni e le province assicurano ai Forum idonee strutture per lo svolgimento delle loro attività. Gli enti locali che istituiscono e riconoscono il ruolo sociale dei Forum giovanili si impegnano a ottimizzare le condizioni istituzionali di partecipazione dei giovani alle decisioni e ai dibattiti che li riguardano.
6. I Forum istituiti ed attivati che rispondano agli standard di costituzione e funzionamento possono accedere ai contributi regionali per progetti coerenti con la programmazione triennale di cui all'articolo 5 in attuazione delle politiche definite nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa il 21 maggio 2003. Gli eletti nel Forum si impegnano a rappresentare tutti i giovani del territorio, dialogando con essi attraverso tutte le forme utili. L'adesione al Forum è personale e volontaria.

Art. 13

Scuola di cittadinanza attiva

1. La Regione istituisce la scuola di cittadinanza attiva con l'obiettivo di:

- 1.promuovere una più incisiva partecipazione dei giovani ai molteplici aspetti della vita sociale e istituzionale delle comunità.
- 1.favorire l'approfondimento dei diversi aspetti legati ai processi d'integrazione e di coesione delle moderne collettività affiancando la famiglia, la scuola e le altre forme associative nella formazione di una generazione di cittadini consapevoli e maturi.
- 1.attivare e sostenere percorsi formativi rivolti ai giovani che operano nelle comunità locali, nelle amministrazioni comunali, provinciali e regionale, nelle realtà associative e nei forum giovanili affinché essi agiscano come diffusori di pratiche partecipative a livello territoriale.

1.La scuola ha sede organizzativa presso il Settore politiche giovanili.

1.La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione logistica e didattica della scuola.

Art . 14

Centri polifunzionali

1. La Regione, con particolare riguardo agli squilibri socioculturali presenti sul territorio campano, promuove e sostiene la realizzazione di centri polifunzionali per l'espletamento integrato di attività artistiche, scientifiche, culturali, sociali, sportive, produttive e di servizi aperti alla collaborazione con il mondo della scuola, con gli istituti universitari e con l'associazione culturale, di cui i giovani siano fruitori e gestori.
2. I centri polifunzionali sono realizzati dagli enti locali, preferibilmente associati, ovvero da soggetti pubblici o privati che operano in modo coordinato, tramite apposite convenzioni, con gli enti locali medesimi, che garantiscono in ogni caso la partecipazione dei giovani alla realizzazione e gestione del progetto.
3. I centri polifunzionali sono realizzati prioritariamente mediante l'uso di beni di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 23, come strutture unitarie ovvero come sistemi integrati di spazi e servizi esistenti in un ambito territoriale definito e devono integrarsi con i servizi "Informagiovani", i centri sportivi e con tutte le altre strutture funzionanti in ambito locale nonché con il sistema delle biblioteche e dei musei di enti locali o di interesse locale.
4. La Regione può concedere ai centri polifunzionali sovvenzioni per spese di gestione e per spese di investimento. I centri, nel rispetto degli standard regionali, garantiscono un utilizzo socialmente finalizzato delle strutture, dei fondi propri e delle sovvenzioni regionali ed una gestione professionalmente qualificata dei servizi.
5. La Regione adotta tutte le misure per rendere possibile il coordinamento e la piena integrazione tra il SIRG, i Centri servizi territoriali, i Centri di accesso pubblico ai servizi digitali (CAPSDA) e le piattaforme informative e di servizi del territorio rivolte ai giovani.
A tal fine i Centri polifunzionali possono anche identificarsi nelle dette strutture associative.
6. I centri polifunzionali garantiscono al loro interno la presenza di strutture di informazione, formazione e partecipazione giovanile, favorendo in particolare la cittadinanza attiva dei diversamente abili nonché l'attivazione di incubatori di giovani talenti che svolgano il ruolo di diffusione delle opportunità.

Art. 15

Registro regionale delle associazioni giovanili

1. La Regione promuove e sostiene le azioni di politiche giovanili svolte dalle associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con carattere di continuità.
2. A tal fine è istituito presso l'Assessorato competente in materia di politiche giovanili il registro delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro:
3. Possono chiedere l'iscrizione al registro le rappresentanze regionali delle associazioni nazionali, nonché le associazioni che per statuto abbiano carattere regionale.
4. L'iscrizione al registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) statuto dal quale risulti che l'associazione persegue esclusivamente finalità rivolte ai giovani e che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse della Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale;
 - b) consistenza associativa costituita almeno per il 50 per cento di giovani;
 - c) costituite da almeno due anni e con documentata attività di cui alla lettera a);
 - d) presenza territoriale con sedi in almeno due province, per le associazioni a carattere regionale.
5. Le procedure per l'iscrizione al registro regionale o la cancellazione per mancanza di requisiti, di cui al comma 4, sono disposte con provvedimento del Settore politiche giovanili.
6. Il Settore politiche giovanili provvede con periodicità biennale alla revisione ed all'aggiornamento del registro in relazione al permanere dei requisiti previsti al comma 4.
7. Le modalità per la tenuta del registro, la sua revisione biennale, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione, le modalità di cancellazione sono deliberate dalla Giunta regionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 16

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge. La relazione fornisce elementi sui seguenti aspetti:
 - a) modalità e strumenti attivati per garantire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali a favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando eventuali criticità emerse;
 - b) funzionamento della rete dei servizi "Informagiovani", con particolare riferimento alle difficoltà emerse nel corso della loro attuazione e misura della partecipazione dei giovani;
 - c) l'ammontare delle risorse, la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei progetti finanziati dalla Regione, e gli esiti conseguiti attraverso la loro realizzazione.

- i. Il Consiglio regionale rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione della presente legge, unitamente ai documenti che ne concludono l'esame. Tali documenti sono presi a riferimento per l'aggiornamento del programma triennale per le politiche giovanili.

Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. La Regione promuove la realizzazione delle politiche giovanili con:
 - a) risorse provenienti dallo Stato;
 - b) risorse stanziare dalla Regione;
 - c) risorse derivanti dagli organismi dell'Unione europea
2. Dalla presente legge non sorgono diritti soggettivi per i destinatari degli interventi essendo le risorse di cui al comma 1 vincolate, nelle modalità di erogazione del fondo e nella scelta degli interventi, alla programmazione eradicelle linee opve per i Giovani. La Regione determina, all'interno delle linee operative, le modalità e i criteri di erogazione degli stanziamenti.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati per l'anno 2008 in € 8.197.500, si fa fronte, con le risorse di cui all'UPB 3.12.113 pari ad € 124.500 e all'UPB 3.13.36 pari ad € 8.073.000, di cui € 7.073.000 per le spese di natura corrente e € 1.000.000 per spese di investimento.
4. Agli oneri finanziari occorrenti per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio secondo gli importi stanziati sulle UPB di cui al comma 3. Al fine di consentire una adeguata programmazione degli interventi il bilancio pluriennale determina, con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 del gli stanziamenti previsti.

Art. 18

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - a) la legge regionale 25 agosto 1989 n. 14 "Istituzione del Servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù";
 - b) la legge regionale 14 aprile 2000 n. 14 "Promozione ed incentivazione dei servizi Informagiovani e istituzione della rete territoriale delle strutture";
 - c) l'articolo 25 e l'articolo 26, comma 1 lettere a), f), g), h), i) della legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria regionale 2007".

Art. 19

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Giunta Regionale della Campania



Assessorato alle
Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Pari opportunità.
Problemi dell'Immigrazione, Demanio e Patrimonio
Area Generale Di Coordinamento - 17
Istruzione, Musei, Politiche Giovanili, Lavoro, Formazione Professionale, Orientamento Professionale
Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale Della Gioventù – 03



REGIONE CAMPANIA



Giunta Regionale della Campania



*Assessorato alle
Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Pari opportunità.
Problemi dell'Immigrazione, Demanio e Patrimonio
Area Generale Di Coordinamento - 17
Istruzione, Musei, Politiche Giovanili, Lavoro, Formazione Professionale, Orientamento Professionale
Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale Della Gioventù – 03*

DISEGNO DI LEGGE

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI”

RELAZIONE TECNICA

Premessa

L'Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Campania, all'interno di un quadro organico di iniziative dirette allo sviluppo del protagonismo e della partecipazione dei giovani, in attuazione degli artt. 2, 31, comma 2 e 117, commi 1 e 4, della Costituzione, in linea con gli orientamenti che si sono determinati in campo nazionale e internazionali con gli indirizzi comunitari della **"Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita Comunale e Regionale"** e del **Libro Bianco della Commissione europea**, tenuto conto dell'esperienza accumulata in questi anni con l'applicazione delle LL.RR. 14/89 e 14/2000, ha ritenuto necessario ed improrogabile predisporre un disegno di legge quadro regionale, che dettando nuovi indirizzi e compiti permetta l'attuazione di interventi che meglio rispondano ai bisogni di autonomia dei giovani e promuovano la crescita di un' autentica cittadinanza attiva del mondo giovanile.

Il D.d.L. si articola in quattro Titoli: “Disposizioni generali”, “Programmazione degli interventi a favore dei giovani”, “ Strumenti di partecipazione” e “Disposizioni finanziarie e finali”.

Il testo, rappresenta una assoluta novità sul piano della concertazione e dell'ascolto in quanto ha avuto un iter condiviso tra l'Assessorato alle Politiche Giovanili, la Commissione Consiliare speciale regionale sulla condizione giovanile, il Forum Regionale della Gioventù e la consultazione del mondo giovanile attraverso le attività del Campus Giovani, e numerose altre iniziative, e parte dall'esigenza fondamentale di portare a sistema tutti gli interventi che i Settori della Regione Campania programmano ed attuano in favore dei giovani, al fine di ampliare e migliorare le opportunità offerte.

A questo scopo nel Titolo terzo sono istituiti due organismi: il Comitato Regionale di Coordinamento delle Politiche Giovanili, con funzioni di coordinamento e raccordo tra gli attori pubblici e privati che svolgono attività nell'ambito delle politiche rivolte ai giovani (art. 7), e la Commissione per l'integrazione intersettoriale delle Politiche Giovanili, istituita presso la Presidenza della Giunta Regionale, con il compito di coordinare, monitorare e analizzare l'impatto degli interventi di competenza dei diversi Settori regionali sulla condizione giovanile.

Giunta Regionale della Campania



*Assessorato alle
Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Pari opportunità.
Problemi dell'Immigrazione, Demanio e Patrimonio
Area Generale Di Coordinamento - 17
Istruzione, Musei, Politiche Giovanili, Lavoro, Formazione Professionale, Orientamento Professionale
Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale Della Gioventù – 03*

La Programmazione

Tutta la programmazione delle azioni rivolte ai giovani passa attraverso un programma triennale (art. 5) proposto dall'Assessore alle Politiche Giovanili alla Giunta. In tale programma si definiscono:

- a) tutte le azioni e gli interventi necessari per realizzare le finalità e i compiti di cui agli articoli 1 e 2 della Legge;
- b) azioni di coordinamento e raccordo con organi ed Enti che concorrono alla programmazione regionale degli interventi diretti a giovani.

Il programma triennale sopra citato si declina in Linee Operative annuali approvate dalla Giunta Regionale (art. 6).

L'Informazione

La Regione al fine di promuovere **l'informazione dei giovani** e di ampliare la loro partecipazione alla vita pubblica in quanto cittadini attivi e responsabili, pur lasciando invariata la strutturazione dei servizi e degli organismi istituiti con le precedenti leggi, intende consolidare le esperienze fin qui prodotte e incentivare il funzionamento **dei Servizi Informagiovani**, individuati quali strutture portanti del complessivo disegno di servizi fra di loro integrati delineato nelle leggi precedenti e realizzato negli anni passati, e quali necessari strumenti per favorire l'interazione e la partecipazione consapevole dei giovani, all'interno del **Sistema di rete** denominato **S.I.R.G. (Sistema Informativo Regionale Giovanile)** già funzionante e sperimentato ma che va rafforzato e aggiornato sulla base delle mutate esigenze dei servizi e dei loro utenti (art. 9).

Al fine di dare una articolazione strutturata ai servizi su tutto il territorio regionale vengono confermate le diverse tipologie di servizi e strutture territoriali e ulteriormente definiti gli **ambiti territoriali di intervento** (Province, Distretti e Comuni) e gli **EE.LL. competenti per la loro gestione** (Province e Comuni) (art. 3).

Al fine di analizzare, censire e diffondere la conoscenza della condizione giovanile, anche attraverso ricerche sui bisogni e le aspettative dei giovani, viene istituito presso il Settore Politiche Giovanili un **"Osservatorio permanente sulla condizione giovanile"** in Campania (art. 10) che fornirà alla Giunta Regionale, alla Commissione Consiliare competente, agli EE.LL, agli organismi pubblici e privati e alle associazioni che ne facessero richiesta specifiche analisi e relazioni sulla condizione giovanile.

Giunta Regionale della Campania



Assessorato alle
Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Pari opportunità.
Problemi dell'Immigrazione, Demanio e Patrimonio
Area Generale Di Coordinamento - 17
Istruzione, Musei, Politiche Giovanili, Lavoro, Formazione Professionale, Orientamento Professionale
Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale Della Gioventù – 03

La Partecipazione

Il Titolo Terzo è dedicato inoltre al tema della **partecipazione e protagonismo dei giovani** quali imprescindibili risorse della società in campo culturale, sociale ed economico, ed intende promuovere sempre di più, l'assunzione da parte di tutti gli EE.LL. di politiche attive in favore dei giovani, anche sulla base di contributi espressamente finalizzati.

Uno dei pilastri è costituito dall'**associazionismo giovanile** attraverso la costituzione di un **Registro Regionale delle Associazioni** (art. 15). Il Registro rappresenta sia un momento di selezione verso forme di partecipazione strutturate sotto il profilo della composizione, sotto il profilo della missione istituzionale, sotto il profilo della diffusività, sia uno strumento di collegamento tra forme di partecipazione e Forum Regionale.

Viene riformulata la costituzione del **Forum Regionale dei Giovani** con l'integrazione di nuove forme di rappresentanza (rappresentanti di Forum Provinciali e Comunali) e l'attribuzione di nuovi compiti per renderlo un organismo sempre più rispondente al bisogno di partecipazione dei giovani (art. 11) e vengono incentivate e riconosciute le istituzioni di **Forum Comunali** e **Forum Provinciali** (art. 12), quali elementi base di una partecipazione diffusa su tutto il territorio.

Viene introdotta, in maniera strutturata e permanente, la Scuola di Cittadinanza attiva con il compito di sostenere, con il coinvolgimento dal basso, percorsi di formazione e sensibilizzazione dei giovani rispetto a numerosi aspetti della vita sociale e istituzionale delle comunità (art. 13).

Gli Interventi

Tutto il testo del Disegno di Legge è caratterizzato dalla definizione degli interventi che la Regione attua in favore dei giovani. In particolare si intende promuovere:

- interventi a sostegno degli Enti Locali, dell'Associazionismo giovanile che predispongono **progetti volti ad incentivare la partecipazione dei giovani** secondo interventi previsti dalla Carta Europea e definiti nella programmazione triennale e nelle Linee annuali;
- interventi di partecipazione a **programmi di scambi socio-culturali** per la gioventù a livello nazionale ed internazionale;
- interventi per la realizzazione, da parte degli EE.LL. o soggetti pubblici e privati convenzionati con gli enti locali medesimi, di **centri polifunzionali** per l'espletamento di attività artistiche, scientifiche, culturali e sociali aperti alla

Giunta Regionale della Campania



*Assessorato alle
Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Pari opportunità.
Problemi dell'Immigrazione, Demanio e Patrimonio
Area Generale Di Coordinamento - 17
Istruzione, Musei, Politiche Giovanili, Lavoro, Formazione Professionale, Orientamento Professionale
Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale Della Gioventù – 03*

collaborazione con il mondo della scuola, con gli istituti universitari e con l'associazionismo culturale (art. 14).

Elemento di assoluta novità del D.d.L. è rappresentato dalla previsione di standard di qualità dei servizi sia legati alla Informazione, che alla partecipazione, che vengono individuati come requisiti inderogabili ai fini dell'ottenimento di ausili finanziari, contributi e finanziamenti in genere.

Risorse finanziarie

La Regione promuove la realizzazione delle Politiche Giovanili con risorse provenienti dal bilancio Regionale, dallo Stato e dall'Unione Europea.

L'entità dello stanziamento regionale è determinata con la legge di bilancio annuale e al fine di consentire una adeguata programmazione degli interventi previsti dalla presente legge il bilancio pluriennale determina, con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002 gli stanziamenti previsti per il fondo regionale (art. 17).

Con riferimento alle risorse provenienti dallo Stato con il Quadro strategico per l'APQ Politiche Giovanili firmato l'1/08/2008 la quota assegnata alla Regione Campania Per l'anno 2007 ammonta ad € 5.988.000,00. La somma è stata acquisita al bilancio regionale per l'anno 2008 e, trattandosi di trasferimento con vincolo di destinazione, potrà confluire negli esercizi successivi nel fondo per i giovani.

Nel Titolo quarto è prevista infine la "clausola valutativa" che definisce l'obbligo della Giunta Regionale di presentare annualmente al Consiglio una relazione sui livelli di attuazione della presente Legge, in relazione a modalità, strumenti attivati, punti di forza, criticità, ammontare delle risorse e loro ripartizione.